**Internalizzatori di regolamento**

**Accreditamento e operatività**

**v. 2.7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versione** | **Data pubblicazione** | **Modifiche** |
| **1.0** | **11 aprile 2019** | **Prima versione** |
| **1.1** | **16 maggio 2019** | **Par. 5, 6, 8 e 11** |
| **1.2** | **21 maggio 2019** | **Par. 5, 6, 8** |
| **1.3** | **30 maggio 2019** | **Par. 5, 6, 10, 11** |
| **1.4** | **11 giugno 2019** | **Par. 10 (Nota 3)** |
| **1.5** | **18 giugno 2019** | **Par. 9** |
| **1.6** | **21 giugno 2019** | **Par. 9, 10** |
| **1.7** | **27 giugno 2019** | **Par. 5, 10** |
| **1.8** | **2 luglio 2019** | **Par. 8, 10** |
| **1.9**  | **4 luglio 2019** | **Par. 5, 10, 12** |
| **2.0** | **8 luglio 2019** | **Par. 11, 12** |
| **2.1**  | **16 luglio 2019** | **Par. 10** |
| **2.2** | **22 luglio 2019** | **Par. 13** |
| **2.3** | **25 luglio 2019** | **Par. 6, 10** |
| **2.4** | **10 settembre 2019** | **Par. 5, 14** |
| **2.5** | **25 settembre 2019** | **Par. 10, 14** |
| **2.6** | **18 giugno 2021** | **Par. 15** |
| **2.7** | **8 aprile 2022** | **Par. 12** |

1. **Premessa**

Il presente documento fornisce indicazioni per l'accreditamento al sistema Consob e per l'avvio dell'operatività degli internalizzatori di regolamento che devono inviare trimestralmente alla Consob i *report* contenenti i dati aggregati sulle operazioni internalizzate, ai sensi del Regolamento UE n. 909/2014 (“CSDR”). Si fa presente che l'accreditamento per il sistema di *Transaction* *Reporting* non è valido per la comunicazione dei suddetti *report* trimestrali.

La documentazione tecnica a corredo del presente documento necessaria per la predisposizione dei *report* da inviare alla Consob è disponibile al seguente indirizzo:

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/internalizzatori-di-regolamento>

La documentazione tecnica contiene le informazioni sulla struttura dei *file* di *report* e dei relativi *file* di *feedback*, le regole di validazione applicate al contenuto dei *report*, nonché altre informazioni tecniche utili per la corretta redazione dei *file* di *report* e per l’interpretazione degli eventuali errori presenti nei *file* di *feedback*.

L’invio alla Consob dei dati aggregati sulle operazioni internalizzate avviene attraverso uno specifico sistema di teleraccolta. Per poter accedere a tale sistema è necessario accreditarsi, trasmettendo alla Consob il “modulo CSDR” allegato alla Comunicazione n. 9 dell’11 aprile 2019 (“Comunicazione”), debitamente compilato.

Come indicato nella Comunicazione, il modulo dovrà essere inviato via posta elettronica certificata all’indirizzo dme@pec.consob.it e via email ordinaria all’indirizzo csdr@consob.it.

Nel caso in cui l’internalizzatore intenda trasmettere direttamente i dati alla Consob, seguiranno le attività descritte nel par. 2. Viceversa, in caso di delega ad un soggetto terzo, si rimanda al par. 3.

1. **Modalità di accreditamento per trasmissione diretta (senza delega)**

Una volta ricevuto il modulo CSDR comprensivo degli indirizzi IP utilizzati dall’internalizzatore, la Consob fornirà all'internalizzatore la *username* e la *password* che dovranno essere utilizzate per l'invio dei *report* e la ricezione dei relativi *feedback*, nonché le altre informazioni tecniche necessarie.

1. **Modalità di accreditamento con delega a soggetti terzi**

**A)**  Attività a carico dei soggetti **deleganti**:

Gli internalizzatori deleganti sono tenuti ad inviare alla Consob il modulo CSDR inserendo le informazioni, ivi previste, relative al soggetto delegato.

**B)**  Attività a carico dei soggetti **delegati**:

I soggetti delegati, che trasmetteranno alla Consob i *report* per conto dell’internalizzatore, dovranno comunicare alla Consob, tramite il modulo “Delegati-CSDR” disponibile sul sito Consob, le seguenti informazioni:

* i propri dati anagrafici (denominazione, indirizzo della sede legale);
* il proprio codice LEI;
* i riferimenti (nome, cognome, telefono, e-mail, etc.) di due referenti, il primo per gli aspetti di *compliance* e il secondo per gli aspetti tecnico-informatici.

Inoltre i soggetti delegati dovranno fornire, per ogni internalizzatore delegante:

* i dati anagrafici (denominazione, indirizzo della sede legale) dell’internalizzatore;
* il codice LEI dell’internalizzatore.

Nel caso in cui il soggetto delegato sia anche un internalizzatore, esso dovrà inserire anche se stesso nella suddetta lista dei soggetti deleganti.

Le predette informazioni andranno inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo dme@pec.consob.it nonché via email ordinaria all’indirizzo csdr@consob.it.

I deleganti sono tenuti a comunicare le predette informazioni, nonché ogni loro aggiornamento (v. par. seguente), **in maniera tempestiva** al fine di permettere alla Consob la corretta ed efficiente gestione delle richieste di accreditamento e l’attività di manutenzione degli account.

Una volta ricevute tali informazioni, la Consob fornirà al delegato la *username*, la *password* e le altre informazioni tecniche che dovranno essere utilizzate per le operazioni di connessione, invio dei *report* e ricezione dei relativi *feedback*.

Il soggetto delegato pertanto invierà i *report* di tutti i soggetti deleganti e riceverà i relativi *feedback* tramite il proprio unico account di accesso al sistema.

1. **Modifiche del rapporto di delega**
2. Revoca della delega:

Nel caso in cui un internalizzatore che aveva delegato un soggetto allo svolgimento delle attività di invio/ricezione dei *file* non intenda più avvalersi della suddetta delega, dovrà fare richiesta di ritiro della delega via posta elettronica certificata all’indirizzo dme@pec.consob.it nonché via email ordinaria all’indirizzo csdr@consob.it

La Consob, a fronte di tale richiesta, fornirà al richiedente la username e la password che dovranno essere utilizzate per l'invio dei report e la ricezione dei relativi feedback, nonché le altre informazioni tecniche necessarie.

1. Attivazione della delega:

Nel caso in cui un internalizzatore già operante o accreditato in maniera diretta intenda, successivamente, avvalersi di un soggetto delegato per lo svolgimento delle attività di invio/ricezione dei *file*, dovrà fare richiesta di attivazione della delega via posta elettronica certificata all’indirizzo dme@pec.consob.it nonché via email ordinaria all’indirizzo csdr@consob.it. Nella richiesta dovrà indicare i dati anagrafici, il codice LEI e i riferimenti del soggetto delegato.

Affinché l'internalizzatore possa operare tramite il soggetto delegato, è necessario che anche quest'ultimo invii, sempre via posta elettronica certificata all’indirizzo dme@pec.consob.it nonché via email ordinaria all’indirizzo csdr@consob.it, il modulo Delegati-CSDR aggiornato con i dati del nuovo internalizzatore delegante.

1. **Calendario di trasmissione dei *report* e *test***

Gli internalizzatori sono tenuti ad inviare i *report* sulle operazioni internalizzate a cadenza trimestrale e a partire dai dati sul secondo trimestre 2019 (1° aprile – 30 giugno 2019), entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre. A titolo di esemplificazione, il calendario di trasmissione dei *report* per i primi quattro trimestri soggetti all’obbligo è il seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Trimestre di riferimento del *report*** | **Periodo di trasmissione dei *report*** |
| Secondo trimestre 2019 | In via eccezionale: 15 – 26 luglio 2019 |
| Terzo trimestre 2019 | 1-14 ottobre 2019 |
| Quarto trimestre 2019 | 2-16 gennaio 2020 |
| Primo trimestre 2020 | 1-14 aprile 2020 |

Al solo fine del collaudo della propria infrastruttura di comunicazione verso la Consob, gli internalizzatori che intendano effettuare dei test di connessione ed invio di *report*, possono trasmettere in qualsiasi momento un *file zip* denominato prova\_TEST.zip che contenga al suo interno un *file* XML denominato prova\_TEST.xml. I file di test saranno archiviati dalla Consob nella directory *Archive/Incoming della home-directory* dell’utentee risulteranno visibili ed accessibili al fine di stabilire l’esito del test di connessione.

Si precisa che non saranno generati file di *feedback* a fronte dell’invio di tali *file* di *test, ma* che resta comunque nella disponibilità del soggetto, la possibilità di effettuare un test di prelievo di un file dalla Consob, navigando nella propria *home-directory* fino alla cartella *Archive/Incoming p*er scaricare il file di test appena caricato.

Per effettuare test più complessi si invita a richiedere supporto specifico scrivendo a supporto\_csdr@consob.it

1. **Connessione e struttura del *file system***

L'internalizzatore di regolamento deve fornire i dati sulle operazioni internalizzate in un *file* XML conforme allo schema XSD approvato dall’ISO e pubblicato sul sito internet della Consob, al *link* riportato nel primo paragrafo del presente documento, e deve verificare la correttezza sintattica rispetto a tale schema; tale *file* deve poi essere inserito in un *file* *zip* ed inoltrato in tale forma a Consob. Il *file* *zip* non deve essere criptato. Per la creazione del *file* *zip* si raccomanda di utilizzare *winzip* o programmi compatibili.

La trasmissione avviene collegandosi al seguente server predisposto da Consob:

**trf.consob.it, porta 2223**

Le modalità operative del sistema prevedono che sia per l’invio dei *file* di *report* che per la ricezione dei *feedback* sia richiesta la connessione attiva al citato sito sftp della Consob. Deve essere utilizzato il protocollo SFTP e le credenziali, *username* e *password*, ricevute dalla Consob all'atto della registrazione, secondo i seguenti passaggi:

1. l'operatore si connette dall’indirizzo IP comunicato in precedenza utilizzando le proprie credenziali;
2. il sistema Consob verifica l'attendibilità delle credenziali fornite e, in caso di riscontro positivo, posiziona l'internalizzatore di regolamento nella directory *Incoming*;
3. l'operatore, agendo come *client* SFTP, mediante l’utilizzo del comando “*put*” inserisce il *file* del *report* nella directory *Incoming*;
4. ogni file ricevuto, viene sia spostato dal sistema in un’apposita area deputata alla sua elaborazione (sottraendolo quindi alla visibilità dell’utente), che archiviato nella cartella Archive (che risulta sempre accessibile in lettura all’utente);
5. successivamente, l'operatore chiude la connessione.

Per quanto attiene agli orari di trasmissione si fa presente che i server di Consob sono operativi tutti i giorni dell'anno per l'intero arco della giornata (salvo sospensioni per eventuali interventi di gestione / manutenzione).

Una volta inviato, il *file* di *report* viene elaborato da Consob ed inoltrato ad ESMA. Al termine di tale processo Consob provvede a generare un *file* di *feedback* in formato XML contenente le informazioni sull'esito dell'invio (esito positivo, oppure esito negativo con le indicazioni degli errori riscontrati).

Pertanto, per verificare l'esito della comunicazione del *file* inoltrato, è necessario che l'operatore si colleghi allo stesso *server* utilizzato per l'invio con le modalità indicate in precedenza, e verifichi nella cartella *Outgoing* (situata allo stesso livello della cartella *Incoming*) la presenza del relativo *file* di *feedback*.

Con l’eccezione dei file di test, verrà fornito un *file* di *feedback* per ogni *file* di *report* trasmesso dall’internalizzatore.

Indicativamente, salvo problematiche connesse alle infrastrutture telematiche o dei sistemi, il *feedback* dovrebbe essere disponibile nella suddetta cartella entro alcune ore dall'invio del *file* di *report*. Nel caso in cui il *file* di *feedback* non risulti presente trascorso un intero giorno lavorativo dall'invio, si prega di contattare la Consob all'indirizzo email *supporto\_csdr@consob.it*.

Gli internalizzatori di regolamento, o i soggetti da essi delegati, devono verificare tempestivamente che siano presenti i *file* di *feedback* e controllare il contenuto di tali *feedback.* Nel caso in cui il *feedback* sia di tipo “positivo” non sono richieste ulteriori attività in capo all’internalizzatore. Nel caso in cui sia presente un *feedback* di tipo “negativo”, l’internalizzatore deve correggere tempestivamente l’errore e re-inviare il *file* di *report* in tempi brevi. Non è possibile inviare un nuovo *report*, riferito allo stesso trimestre di un *report* già inviato, finché il primo report non ha ricevuto un *feedback* (positivo o negativo).

I soggetti delegati sono tenuti a comunicare tempestivamente all’internalizzatore delegante l’esito del *feedback*, sia esso positivo o negativo. In caso di *feedback* negativo, il delegato deve fornire supporto all’internalizzatore per l’individuazione dell’errore, la sua correzione e il re-invio del *file* in tempi brevi.

1. **Numero di *report* per internalizzatore**

Ogni internalizzatore è tenuto ad inviare alla Consob, ogni trimestre:

* 1 *report* per le operazioni internalizzate dalle entità stabilite in Italia (sede centrale più eventuali filiali italiane; e
* 1 *report* per le operazioni internalizzate dalle filiali stabilite in un altro Paese UE (1 *report* per ogni Paese UE con filiali); e
* 1 *report* per operazioni internalizzate da tutte le filiali stabilite in tutti i Paesi extra-UE.

Un internalizzatore italiano con filiali in Spagna, Francia, USA e Giappone dovrà pertanto inviare alla Consob: 1+2+1 = 4 *report* a trimestre, ciascuno dei quali contenuto in un apposito *file*, per un totale di 4 *file* a trimestre. Ogni *file* dovrà essere caratterizzato da un diverso codice del *country code* ISO (cfr. par. seguente).

1. ***Naming Convention***

L'internalizzatore di regolamento deve seguire precise regole nell'assegnare il nome ai *file* di *report* (XML) e ai *file zip* che trasmette alla Consob. Le regole sono le stesse sia che l'internalizzatore invii direttamente, sia che si avvalga di un soggetto delegato.

In particolare, il *file* di *report* (XML) dovrà essere inserito in un *file* *zip* dall’identico nome (senza criptaggio). Di conseguenza, il nome del *file* da trasmettere assume la desinenza “.*zip*”.

I *file* dovranno seguire la seguente nomenclatura:

<Sender>\_<FileType>\_<Recipient>\_<Key1>\_<Key2>.zip

dove:

* <Sender> è il testo standard "NCAIT";
* <FileType> è il testo standard “DATISR”;
* <Recipient> è il testo standard “CSDR9”;
* <Key1> contiene i seguenti elementi delimitati dal carattere “-“:
	+ - il codice del country code ISO al quale il report si riferisce;
		- il codice LEI dell'Internalizzatore;
		- l'anno al quale il contenuto del report si riferisce;
		- il trimestre al quale il contenuto del report si riferisce (“Q1”, “Q2”, “Q3” or “Q4”);

es. di Key1: “IT-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q2”[[1]](#footnote-1).

* <Key2> indica la versione del *report*, e deve assumere valori interi positivi, indicati tramite 4 caratteri numerici dove eventualmente il valore deve essere preceduto da uno o più zeri. Per il primo invio la versione deve pertanto essere valorizzata con 0001, e per ogni successivo invio causa aggiornamento/cancellazione del *report* oppure per re-invio per correzione di errori notificati del relativo *feedback*, il valore deve essere incrementato di 1 (0002, ecc.). L’unica eccezione a tale regola si ha quando nel *file* di *feedback* è presente il codice di errore INS-081. Infatti soltanto in tale caso l’invio del *report* che ha generato l’errore INS-081 non determina un incremento del numero di versione.

Esempio completo di nome del *file zip*: “NCAIT\_DATISR\_CSDR9\_IT-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q2\_0001.zip” che contiene il *file* di *report* “NCAIT\_DATISR\_CSDR9\_IT-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q2\_0001.xml”

Attenzione: I segni “-“ ed “\_” **non** sono interscambiabili.

Ad ogni invio di *file* di *report* viene prodotto un *file* *xml* di *feedback* contenente le informazioni sull'esito dello stesso. I *file* *xml* di *feedback* sono contenuti in un *file* *zip* ed aderiscono alla seguente nomenclatura:

<Sender>\_<FileType>\_<Recipient>\_<Key1>\_<Key2>.zip

* <Sender> è il testo standard “CSDR9”;
* <FileType> è il testo standard “FDBISR”;
* <Recepient> è il testo standard “NCAIT”;
* <Key1> e <Key2> sono identici a quelli descritti nella *naming convention* del *file* di *report*;

Esempio di *file name feedback*: “CSDR9\_FDBISR\_NCAIT\_IT-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q2\_0001.zip”

1. **La struttura dei *file* scambiati**

Tutti i *file* scambiati seguono la specifica ISO20022 che prevede tre principali “sezioni”: un *Business File Header*, un *Business Application Header* ed un *Business Message*. Per la descrizione dettagliata dei *file* XSD che descrivono la struttura del *file* XML contenente i dati aggregati dei report che devono essere inviati alla Consob, si rimanda agli esempi ed alle specifiche contenute nei *file* disponibili alla pagina del sito internet della Consob indicata in premessa.

Si fa presente che nel documento ESMA “*Technical Guidance for Settlement Internalisers*”, disponibile sul sito Consob, viene indicato che le regole per popolare l’elemento BizMsgIdr del *Business Application Header* sono specificate a livello nazionale.

Per l’invio dei *report* alla Consob il valore che tale elemento deve assumere è: <Il codice del country code ISO al quale il report si riferisce><Codice LEI Internalizzatore><Anno (4 cifre)>Q<Numero trimestre (da 1 a 4)><Numero versione (4 cifre)>. Non vanno inseriti i segni “-“ o “\_”. Ad esempio: IT3157006IAVSO21FPLG032019Q20001.

1. ***Validation Rules***

Alla ricezione del *file* di *report* viene eseguita una serie di controlli, c.d. *Validation Rules*.

Un primo controllo verifica la *naming convention* del *file* *zip* inviato. Nel caso in cui il nome del *file* dovesse risultare errato, il *file* viene rifiutato nel momento stesso dell’invio tramite il comando “*put*”; pertanto in tale evenienza il *file* non sarà presente nella directory *Incoming* descritta in precedenza, e non verrà generato il relativo *file* di *feedback*.

Invece, in caso di *naming convention* corretta, il *file* viene accettato e si attivano i controlli di seguito indicati, suddivisi in due diverse tipologie:

1. controlli di tipo *sintattico* (verifica di conformità del *file* trasmesso allo schema XSD); e
2. controlli di tipo *semantico* (verifica della correttezza dei dati presenti nel *report*) eseguiti soltanto se il controllo sintattico ha avuto esito positivo.

L’elenco dei controlli semantici è contenuto nel documento ESMA “*Technical Guidance for Settlement Internalisers – Report Validation Rules*”, paragrafo 7, disponibile sul sito dedicato Consob; i controlli semantici aggiuntivi previsti da Consob sono descritti di seguito.

Alcuni controlli di tipo semantico riguardano la correttezza delle percentuali e degli ammontari presenti nel *report*; al riguardo, gli internalizzatori devono indicare un massimo di due decimali per ogni percentuale o ammontare indicato del *report* (ad es. percentuale di 20,34% o ammontare di euro 5034,33). Nel caso in cui l’internalizzatore indichi, per errore, più di due decimali, verrà generato un *feedback* negativo con *Error Code* = FIL-105 ed *Error Message* = “*The file structure does not correspond to the XML schema (…)*”. Vi sarà un rigetto anche nel caso in cui gli ulteriori decimali siano pari a “0” (ad es. l’ammontare 5034,330 sarà rigettato).

Il sistema ESMA adotta soglie di tolleranza diverse a seconda del tipo di valore presente nel *report*. In particolare:

* per quanto concerne le percentuali presenti nel *report*, gli internalizzatori potranno arrotondare eventuali decimali oltre il secondo indifferentemente per eccesso o per difetto (ad es. la percentuale di 14,256% potrà essere arrotondata a 14,25% o 14,26%, a scelta dell’internalizzatore); ciò in quanto le soglie di tolleranza dei controlli semantici sono state impostate su valori sufficientemente elevati da permettere entrambi gli arrotondamenti;
* per quanto riguarda gli ammontari presenti nel *report*, il sistema ESMA non ammette tolleranze. Pertanto, tenuto conto che numerosi controlli di tipo *semantico* verificano la coerenza fra gli ammontari indicati in sezioni diverse del *report*, si raccomanda agli internalizzatori di prestare la massima attenzione in tal senso.

Come indicato in precedenza, ad ogni invio di un *report* alla Consob viene prodotto un *file* di *feedback*, il quale contiene le informazioni sull'esito di tale invio, cioè se il *file* contenente il *report* è stato correttamente preso in carico e validato, o se invece sono stati riscontrati errori sintattici o semantici.

Per interpretare il contenuto del *file* di *feedback* è necessario utilizzare il *file* *feedback.xsd*, che definisce lo schema dati del *file* di *feedback*, e consultare il documento ESMA “*Technical Guidance for Settlement Internalisers – Report Validation Rules*” (paragrafi 7.1 e 7.2) per interpretare l'eventuale codice di errore contenuto nel *feedback*[[2]](#footnote-2). Entrambi sono disponibili alla pagina del sito internet della Consob indicata in premessa.

Oltre agli errori indicati nel suddetto documento, è possibile che nel *file* di *feedback* siano presenti i seguenti errori aggiuntivi, generati in questo caso non dal sistema ESMA bensì da quello Consob:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Control | Error code | Error message |
| A report must generate a feedback before it is possible to send an amendment or a cancellation of that report. | CSB-101: | The report is pending. Wait for the feedback related to <filename> before sending a new version. |
| The LEI code included in the <Key1> element of the report’s filename must be the same as the <RptgDt> of the Settlement Internaliser report. | CSB-102.1: | The LEI code of the filename [LEI CODE in KEY1] is not consistent to the LEI code [Reporting Date element in xml] of the Settlement Internaliser Report. |
| The year included in the <Key1> element of the report’s filename must be the same as the <RptgDt> of the Settlement Internaliser report. | CSB-102.2: | The year of the filename [YEAR in KEY1] is not consistent to the year [Reporting Date element in xml] of the Settlement Internaliser Report. |
| The quarter included in the <Key1> element of the report’s filename must be the same as the <RptgDt> of the Settlement Internaliser report. | CSB-102.3: | The quarter of the filename [QUARTER in KEY1] is not consistent to the Quarter [Reporting Date element in xml] of the Settlement Internaliser Report. |
| An Issuer CSD within the report is uniquely identified by the LEI <LEI>. Only one Issuer CSD block with LEI must exist in the report. | CSB-103.1 | There are more than one Issuer CSDs with a LEI: <LEI>. |
| If INS-065 has been successfully validated (meaning that the provided LEI is valid in FIRDS) then: Validate that the LEI\_LADR\_COUNTRY FIRDS field of this LEI is the same as the <FrstTwoCharsInstrmId> field. This rule does not apply if the <FrstTwoCharsInstrmId> field contains a special Country Code (i.e. EU; XS; CS; IC). | CSB-103.2 | The ISIN code <FrstTwoCharsInstrmId> of Issuer CSD is not consistent to the LEI <LEI> with country of location [LEI\_LADR\_COUNTRY]. |

Si fa presente che relativamente al campo *Original Record Identification* (OrgnlRcrdId), descritto nel documento Esma “*Technical Guidance for Settlement Internalisers – Report Validation Rules*” (paragrafo 6.2 al punto 30), le informazioni presenti nel *file* di *feedback* differiscono leggermente da quanto specificato in tale documento. Infatti, oltre ad indicare l’eventuale codice LEI ed i primi due caratteri del codice Isin, viene indicato anche – qualora presente – il *codice country* (due caratteri).

Inoltre, i feedback inviati dalla Consob a partire dal 1° ottobre 2019, oltre ad indicare la categoria (*Financial instruments*, *Transaction type*, *Client type*, ecc.) rispetta alla quale si è verificato l’errore, viene indicata anche la sotto-categoria (ad esempio, nel caso di *Financial* *instruments* una tra: *Eqty*, *SvrgnDebt*, *Bd*, ecc.), laddove la sotto-categoria sia esistente per quella particolare categoria.

1. **Invio di *file* sostitutivi e di annullamento**

Come è riportato nella documentazione disponibile sul sito[[3]](#footnote-3), la prima volta che - a parità di anno/trimestre - viene inviato un *report*, esso deve contenere nel campo *ReportStatus* il valore *NEWT*, ad indicare che si tratta di un *file* contenente i dati di un nuovo *report*. Nel caso in cui l'internalizzatore dovesse riscontrare che il *file* inviato contiene dei dati incompleti od errati, può precedere al suo annullamento od alla sua sostituzione dopo aver ricevuto il *feedback* del primo *report* inviato.

La sostituzione dei dati di un precedente invio, a patto che quest'ultimo abbia ricevuto un *feedback* positivo, viene effettuata inviando un nuovo *file* contenente, nel campo *ReportStatus*, il valore *AMND*. Il nuovo *file* dovrà pertanto riportare l'intero insieme di dati del *report*, che andranno completamente a sostituire i dati precedenti. E' possibile effettuare - per lo stesso *report* - più invii di rettifica, nel caso dovesse rendersi necessario rettificare un *report* già rettificato in precedenza.

L'annullamento di un *report* viene invece effettuato inviando un nuovo *file* contenente, nel campo *ReportStatus*, il valore *CANC*. Il *file* dovrà inoltre riportare - nella sezione relativa ai dati aggregati - gli stessi valori relativi alla precedente versione rispetto alla quale l'internalizzatore ha ricevuto un *feedback* positivo. Ad esempio, se l'internalizzatore invia - relativamente al report R - un *file* F di tipo *NEW* ricevendo successivamente *feedback* positivo, qualora intendesse procedere alla cancellazione di tale invio relativo al *report* R, dovrà inviare un nuovo *file* F' di tipo *CANC* contenente gli stessi valori indicati nel *file* F.

Anche per l'invio dei *file* di tipo *CANC* e *AMND* si applicano le regole di *Naming Convention* descritte in precedenza. Si ricorda, come già indicato in tali regole, che nel caso di invio di una nuova versione di un *file*, il numero di versione dovrà sempre essere incrementato di 1 (per nuova versione si intende qualsiasi invio di file che abbia ricevuto un *feedback*, positivo o negativo che sia).

Ad esempio, data la seguente situazione: un *file* relativo ai dati del 2° trimestre 2019 viene trasmesso per la prima volta dall'internalizzatore alla Consob (con valore NEWT), che lo rigetta con un *feedback* negativo; successivamente il *file* viene corretto e ritrasmesso alla Consob (sempre con valore NEWT), ottenendo questa volta un *feedback* positivo. Nel caso in cui l'internalizzatore intendesse effettuare un terzo invio per sostituire i dati precedentemente inviati (valore AMND), il nome del *file* dovrà essere:

“NCAIT\_DATISR\_CSDR9\_IT-3157006IAVSO21FPLG03-2019-Q2\_000**3**.zip”

cioè il contatore dovrà essere valorizzato a 3, essendo questo il terzo invio effettuato dell'internalizzatore relativamente al *report* sui dati del 2° trimestre 2019.

Attenzione: come indicato nella documentazione ESMA, i *file* di tipo CANC vanno utilizzati soltanto se è stato inviato, dall’internalizzatore, un *report* con un codice LEI errato o un *reporting period* sbagliato. Tutti gli altri errori andranno corretti tramite l’utilizzo di *file* di tipo AMND.

Si richiama inoltre l’attenzione degli intermediari sul fatto che, in base alle regole ESMA, una volta tramesso un *file* di tipo CANC con una determinata combinazione codice LEI + *reporting* *period*, non sarà più possibile inviare un nuovo *report* con quella determinata combinazione.

Per tale motivo, si raccomanda agli intermediari di utilizzare con prudenza la funzione CANC e si suggerisce di contattare la Consob (csdr@consob.it) prima di inviare *file* di questo tipo.

Ad es. viene inviato un report di tipo NEWT con codice LEI 3157006IAVSO21FPLG03 e *reporting period* erroneo, pari a 2018-Q2 anziché 2019-Q2. Successivamente, l’intermediario individua l’errore nel *reporting* *period*. L’intermediario trasmette quindi un *file* di tipo CANC sulla combinazione codice LEI 3157006IAVSO21FPLG03 e *reporting* *period* 2018-Q2 e un *file* di tipo NEWT con la combinazione codice LEI 3157006IAVSO21FPLG03 e *reporting* *period* 2019-Q2. D’ora in poi, l’intermediario non potrà più trasmettere ulteriori *report* con la combinazione codice LEI 3157006IAVSO21FPLG03 e *reporting* *period* 2018-Q2.

1. **Compilazione della sezione Issuer CSD**

Gli internalizzatori devono compilare una sola sezione “*Issuer CSD*” per ogni CSD ed ogni *report*. In altri termini, non è possibile inserire due sezioni riferite allo stesso *Issuer CSD*.

Si ricorda che gli internalizzatori devono individuare l’*Issuer* CSD per ogni titolo oggetto di operazioni internalizzate. Nella sezione riferita a ciascun *Issuer* CSD andranno computate tutte le operazioni internalizzate su titoli accentrati presso tale *Issuer* CSD, a prescindere dall’ISIN dei titoli considerati.

Nel caso in cui l’internalizzatore non sia in grado di determinare con ragionevole certezza l’*Issuer* CSD per un determinato titolo, potrà approssimarlo sulla base dei primi due caratteri del codice ISIN del titolo considerato. L’utilizzo dell’ISIN è volto ad approssimare il Paese in cui ha sede l’*Issuer* CSD.

Ad esempio, un intermediario internalizza operazioni su azioni ENI (ISIN IT0003132476), azioni EXOR (ISIN NL0012059018) ed azioni TOMTOM. (ISIN NL0013332471). L’*Issuer* CSD delle azioni ENI ed EXOR è Monte Titoli (codice LEI 8156009CEEE1B8C7C646). L’*Issuer* CSD delle azioni TOMTOM è Euroclear Nederland (codice LEI 549300ML2KAH0XQ8B089).

L’internalizzatore, nel *report*, includerà due sezioni *Issuer* CSD:

* una sezione riferita a Monte Titoli, identificandola con la combinazione 8156009CEEE1B8C7C646 e IT; in tale sezione, andranno considerate le operazioni internalizzate su azioni ENI ed EXOR;
* una sezione riferita a Euroclear Nederland, identificandola con la combinazione 549300ML2KAH0XQ8B089 e NL; in tale sezione, andranno considerate soltanto le operazioni internalizzate su azioni TOMTOM.

Nel caso in cui l’internalizzatore non fosse in grado di individuare l’*Issuer* CSD per nessuno dei tre titoli summenzionati, determinerà per approssimazione l’*Issuer* CSD sulla base dei primi due caratteri del codice ISIN dei tre titoli citati. Pertanto, le azioni ENI saranno attribuite a Monte Titoli, mentre le azioni EXOR e TOMTOM ad Euroclear Nederland. L’internalizzatore dovrà comunque compilare due sezioni *Issuer* CSD.

Sul sito internet Consob è pubblicato un elenco di CSD (“Elenco\_CSD”), fornito da ESMA, utilizzabile per individuare il codice LEI dell’*Issuer* CSD. Nel file, in particolare, viene indicato, per ciascun CSD, il Paese di origine e il codice LEI del CSD. La corrispondenza fra il Paese di origine del CSD e primi due caratteri del codice ISIN può essere ottenuta seguendo lo standard ISO-3166-1.

Nel caso, invece, in cui l’internalizzatore:

1. non riesca ad individuare l’*Issuer* CSD; e
2. il codice ISIN dei titoli internalizzati non corrisponda ad alcun Paese;

l’internalizzatore dovrà indicare, nella sezione *Issuer* CSD, unicamente il codice ISIN dei titoli internalizzati (ad es. XS, ecc).

Poiché, come detto, l’utilizzo dell’ISIN è volto ad approssimare il Paese di origine del CSD, sono ammessi, in base alle regole di validazione ESMA, soltanto ISIN che corrispondano ad un Paese esistente (UE o extra-UE) oppure ad uno dei seguenti ISIN “speciali”: EU – XS – CS – IC. Si ricorda che uno stesso report non potrà comunque contenere due sezioni *Issuer* CSD con lo stesso codice ISIN.

Per convenzione, inoltre, i titoli con ISIN “XX” si considerano accentrati presso l’*Issuer* CSD italiano Monte Titoli. Le operazioni internalizzate su tali titoli andranno aggregate alle altre operazioni su titoli italiani e comunicate nella sezione con *Issuer* CSD LEI = 8156009CEEE1B8C7C646 e ISIN = IT.

Infine, nel caso in cui l’internalizzatore:

1. non riesca ad individuare l’Issuer CSD; e
2. nel *file* excel “Elenco\_CSD” vi siano due o più CSD collegati al medesimo Paese;

l’internalizzatore, nel determinare per approssimazione l’*Issuer* CSD sulla base dei primi due caratteri del codice ISIN, potrà attribuire il titolo al primo CSD contenuto nel *file* excel “Elenco\_CSD” (ad es. i titoli con ISIN BE che identifica il Belgio dovrebbero essere attribuiti a CIK - Euroclear Belgium e non a National Bank of Belgium - NBB).

1. **Operazioni straordinarie (fusione, acquisizione, cessazione)**

È possibile che nel corso o al termine di un trimestre un internalizzatore cessi di esistere per fusione o acquisizione con un altro soggetto o per cessazione totale dell’attività (ad es. liquidazione coatta amministrativa). In tali situazioni, il codice LEI dell’internalizzatore, al momento di effettuare la comunicazione alla Consob, risulterà in uno stato “non valido”; ne consegue che il *report* sarà rigettato dall’ESMA.

Pertanto, nei casi di fusione o acquisizione, sarà il soggetto subentrante a dover effettuare la comunicazione alla Consob utilizzando il proprio codice LEI. La comunicazione dovrà includere sia le operazioni eseguite dell’internalizzatore acquisito, sia le operazioni eseguite dall’acquirente/nuovo soggetto risultante dalla fusione.

Ad esempio, la banca con codice LEI XXX viene acquisita dalla banca con codice LEI YYY nel corso del secondo trimestre 2019. In tale trimestre la banca XXX ha internalizzato 20 operazioni e la banca YYY ne ha internalizzate 70. Alla Consob andrà effettuata una sola comunicazione, da parte della banca YYY, per 90 operazioni.

Nel caso in cui la banca YYY abbia già comunicato i propri dati alla Consob prima di consolidarli con quelli della banca XXX, e tale invio sia andato a buon fine, al fine di aggiornare i dati la banca YYY dovrà trasmettere un nuovo *report*, inclusivo dei dati di banca XXX, con la modalità AMND.

In caso di cessazione totale dell’attività senza subentro di un nuovo soggetto si chiede di informare la Consob tramite email a csdr@consob.it

1. ***Report* successivi al primo**

Il sistema ESMA si attende che un internalizzatore, dopo aver inviato, con *feedback* positivo, un *report* in un dato trimestre, invii sempre *report* nei trimestri successivi.

Conseguentemente, si raccomanda agli internalizzatori che hanno inviato, con esito positivo, almeno un *report*, di continuare ad inviare un *report* per ogni trimestre successivo. Qualora in un successivo trimestre l’internalizzatore non abbia internalizzato alcuna operazione, potrà inviare un *report* indicando “0” nei campi pertinenti al numero e al controvalore delle operazioni. In tal caso, per non incorrere nel rigetto del *report*, all’interno del *report* dovrà essere indicata anche una sezione CSD “fittizia” che a sua volta dovrà avere il valore “0” nei campi pertinenti al numero e al controvalore delle operazioni.

Gli internalizzatori i quali, dopo essersi accreditati al sistema Consob, non hanno mai inviato, con esito positivo, alcun *report* (in quanto non hanno mai internalizzato operazioni), non sono tenuti ad inviare alcun *report* a “0”.

1. **Operatività oggetto di segnalazione**

Come indicato nel par. 10(a) degli Orientamenti ESMA sulla segnalazione di regolamenti internalizzati ai sensi dell’articolo 9 del CSDR, affinché un’istruzione di regolamento rientri nell’ambito della segnalazione è necessario che una delle controparti dell’istruzione sia un cliente dell’internalizzatore.

Da ciò consegue che istruzioni di regolamento che riguardano esclusivamente conti di proprietà dell’internalizzatore non dovranno essere segnalate.

Inoltre, come chiarito nella Q&A n. 1(E) della Parte IV delle Q&A ESMA su CSDR, un intermediario che non offra servizi di custodia di strumenti finanziari alla clientela non è soggetto all’obbligo di segnalazione, anche qualora compensasse fra loro ordini di negoziazione titoli ricevuti dalla clientela.

Per contro, ricadono nell’obbligo di segnalazione le istruzioni di regolamento in cui almeno una delle controparti è un cliente dell’internalizzatore, come ad esempio:

* istruzioni fra due clienti dell’internalizzatore;
* istruzioni fra due conti del medesimo cliente dell’internalizzatore;
* istruzioni fra un cliente e il conto proprio dell’internalizzatore.
1. Supponendo ad esempio che un internalizzatore italiano invii due *file* alla Consob, uno per le attività italiane e l'altro per le operazioni internalizzate dalle filiali tedesche, allora i *file name* dei due *file* saranno rispettivamente: “NCAIT\_DATISR\_CSDR9\_**IT**-98570084BVSO21FYLG12-2019-Q2\_0001.zip” e “NCAIT\_DATISR\_CSDR9\_**DE**-98570084BVSO21FYLG12-2019-Q2\_0001.zip”. [↑](#footnote-ref-1)
2. In riferimento a quanto indicato dall’ESMA alla regola di validazione INS-063, ossia: “*This rule is not applied for characters pairing that are explicitly set as exceptions by the Esma IT Administrator*”, si fa presente che tali eccezioni sono al momento rappresentate dalle seguenti coppie di caratteri: EU; XS; CS; IC. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vedi il documento *Securities Markets Regulatory Reporting* al paragrafo 2.4.1.4. [↑](#footnote-ref-3)